



Angelo Alibrandi
Agenzia delle Dogane - Ufficio di Alessandria

FURTO

di prodotti in sospensione di accisa

Nel regime delle soppresse imposte di fabbricazione ogni qualvolta che la perdita o la distruzione di un prodotto sottoposto ad imposta scaturiva per effetto di eventi imprevedibili o inevitabili, il cui verificarsi, sulla base dei principi della *"comune diligenza"* non era addebitabile a responsabilità del soggetto passivo o di terzi, era possibile invocare il *"caso fortuito"* o *"forza maggiore"*.

La sussistenza del *"caso fortuito"* o *"forza maggiore"* ovvero della *"colpa non grave"* era accertata direttamente dal Capo dell'UTIF o della Circonscrizione Doganale a seconda che i prodotti perduti o distrutti risultassero in capo all'UTIF o alla Dogana. Con l'art. 20 della legge 1161/1971 veniva stabilito che nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla sovrainposta di confine ed eventualmente del diritto erariale veniva accordato l'abbuono dei suddetti tributi qualora era provato che la perdita o la distruzione dei prodotti era avvenuta per *"caso fortuito"* o per *"forza maggiore"* o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.

A seguito interpretazione autentica della parola *"perdita"* prevista sia dall'art. 20 della legge 1161/1971 sia dall'art. 37 del T.U. della legge doganale approvato con D.P.R. n.43/1973, in quanto intesa nel significato di *"dispersione"* e non di sottrazione della disponibilità del prodotto, il furto, a partire dal 31 dicembre 1980 veniva escluso di fatto dall'equiparazione della perdita per caso fortuito o di forza maggiore.

Con l'emanazione della direttiva 92/12 del Consiglio del 25 febbraio 1992, con l'art. 14 viene concesso al depositario autorizzato un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore, accertate dalle Autorità Fiscali. Tale norma viene successivamente recepita a livello nazionale con l'art. 4 del T.U. 504/95.

Poiché sia la direttiva sia il T.U. citano la parola *"perdita"*, la problematica legata al furto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo ritorna ad essere un argomento nuovamente di attualità, scatenando discussioni e contenzioso. Si tratta di stabilire se il furto può essere inteso come perdita del bene per caso fortuito o forza maggiore, in quanto non più nella libera disponibilità del depositario autorizzato, e pertanto, una volta accertato il non coinvolgimento del soggetto passivo, procedere all'abbuono dell'accisa afferente al prodotto sottratto.

Alla fine degli anni '90, a seguito del verificarsi di diversi episodi di furto, specie nel settore degli alcolici e delle bevande alcoliche, il Legislatore, anche dietro pressione delle Associazioni di settore, nel collegato alla Finanziaria del 2000 (art. 59 Legge 21 novembre 2000, n. 342), modificava il contenuto originario dell'art. 4 e dell'art. 7 del TUA sulle accise, equiparando, il furto, al *"caso fortuito"* e alla *"forza maggiore"* (sia per i casi di sottrazione di prodotto alla disponibilità del depositario in deposito, sia nella circolazione dei prodotti in sospensione).

Le modifiche apportate stabilivano che, ove non risultasse il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e non fosse possibile individuare gli effettivi responsabili, o i medesimi fossero ignoti, veniva concesso l'abbuono dell'imposta a favore dello stesso soggetto passivo e si procedeva all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile.

In particolare l'allora Dipartimento delle Dogane e II. II. - Direzione Centrale P. C. con la Circolare n. 205/D, del 15 novembre 2000, predisponendo dei chiarimenti in merito all'applicazione del sopraindicato art. 59 partecipando che *"se alla fine del procedimento, qualora il giudice non riuscisse ad accertare nel coinvolgimento dei fatti il soggetto passivo, a prescindere dall'individuazione degli effettivi responsabili, veniva concesso l'abbuono"*



© Printable Clip Art (2010)